

www.italiaoggi.it

Italia Oggi

Sette

Il Runts

Struttura e funzionamento
del Registro unico del terzo settore

a cura DI LUCIANO DE ANGELIS

Aspetti introduttivi

Con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21/10/2020 del decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, si dà attuazione alle previsioni dell'art. 53 del Codice del terzo settore in merito al funzionamento del Registro del terzo settore, ormai conosciuto attraverso il suo acronimo (Runts).

Con tale pubblicazione scattano i sei mesi entro i quali sarà fissata l'operatività del registro (art. 53 comma 2 del dlgs 117/2017). Tale termine sarà stabilito entro e non oltre il mese di aprile 2021 visto che entro marzo è previsto il completamento della struttura informatica. Il giorno specifico, sulla base dell'art. 30 del decreto, sarà fissato dall'ufficio di livello dirigenziale generale del ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito l'ufficio statale del Runts.

Il Registro Unico nazionale del Terzo settore (Runts) rappresenta il vero e proprio cuore della riforma del terzo settore sostanziandosi nello strumento fondamentale per l'esistenza, la conoscenza e la corretta gestione degli enti non profit (rectius enti del terzo settore) poiché designato ad accogliere e rendere pubbliche tutte le informazioni di base attinenti gli iscritti.

Struttura e funzionamento del Runts

L'iscrizione al Runts è obbligatoria per gli enti che vogliono usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore specifica del settore. Le associazioni, le fondazioni e le altre organizzazioni anche societarie che decideranno di iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore, inoltre, potranno, in deroga al dpr 10/2/2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione al suddetto registro, con modalità «or-

dinarie», attraverso un intervento notarile.

Il Registro unico nazionale del terzo settore, istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali, va a sostituire la molteplicità di registri che fino ad oggi caratterizzavano gli enti non profit operanti quali Onlus, Aps (Associazioni di promozione sociale) o Odv (Organizzazioni di volontariato) (registro nazionale, delle regioni e province autonome per la legge 383/2000 in materia di associazioni di promozione sociale, delle regioni e province autonome in materia di organizzazioni di volontariato ex lege 266/91, anagrafe Onlus di cui al dlgs n. 460/97). A seguito di ciò si avrà la razionalizzazione e semplificazione delle procedure oltre che una uniformità operativa e una maggiore trasparenza del settore.

Ad esso sono dedicati i 10 articoli (da 45 a 54) del titolo sesto del dlgs 117/2017, nonché il decreto di attuazione previsto dall'art. 53 ed emanato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzato alle procedure per l'iscrizione nel registro, le modalità di deposito degli atti nonché le regole per la predisposizione, la tenuta e la conservazione e la gestione dello stesso, costituito da 40 articoli e alcuni allegati tecnici pubblicati sul sito del ministero del lavoro.

Il nuovo registro del terzo settore

Il Runts è gestito dall'ufficio statale e dagli uffici regionali e provinciali (delle province autonome di Trento e Bolzano) su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma. Quest'ultima è indicata rispettivamente come «Ufficio regionale» e «Ufficio provinciale del Runts». Il ministero del lavoro e delle politiche sociali individua la propria struttura competente indicata come «Ufficio statale».

IL RUNTS

L'articolo 46 del Codice del terzo settore (Cts) prevede che il Runts sia suddiviso in 7 sezioni:

La suddivisione del Runts	
Le sezioni in cui è diviso il Runts	a) Organizzazioni di volontariato;
	b) Associazioni di promozione sociale;
	c) Enti filantropici;
	d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
	e) Reti associative;
	f) Società di mutuo soccorso;
	g) Altri enti del Terzo settore.

La voce di cui alla lett. g) ha carattere residuale ed è volta, come spiega la relazione, a consentire: «L'iscrizione anche a soggetti sui generis che pur in possesso dei requisiti generali previsti per la generalità degli enti, presentano difficoltà a riconoscersi in una specifica categoria. In tal modo la disposizione non «ingessa» la libertà organizzativa degli enti, soprattutto quelli di nuova costituzione, consentendo l'emersione di nuove tipologie organizzative al momento difficilmente individuabili ma in grado, in futuro, di svilupparsi con caratteristiche originali».

La numerosità delle sezioni previste dalla norma, si puntualizza nella relazione, trova un bilanciamento nella previsione che inibisce la contemporanea iscrizione in più sezioni del Registro, in linea con quanto già disposto da alcune normative regionali che, stabilendo tale principio hanno inteso orientare i vari enti ad una connotazione e configurazione precisa e definita, anche al fine di evitare comportamenti «opportunistici» da parte degli enti. L'unica eccezione al principio della incompatibilità è previsto, in ragione della loro specifica natura, nei confronti delle reti associative, che possono avere composizioni variabili e aggregare enti del terzo settore anche tra loro disomogenei.

Una ulteriore misura di flessibilità del sistema è concretizzata nella possibilità che il ministro del lavoro e delle politiche sociali può istituire con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, nuove sezioni o sottosezioni o modificare le sezioni già esistenti, in modo da aggiornare le disposizioni alla realtà sociale e organizzativa degli enti del terzo settore.

Funzioni, effetti e contenuti del Registro

Dalla lettura combinata degli articoli 22, 47 e 48

del Cts e dell'art. 7 del dm di attuazione del Runts emergono, le principali funzioni e soprattutto gli effetti per gli enti della iscrizione al registro.

1) Qualifica di Ets: Tale iscrizione ha in primo luogo effetto costitutivo in merito all'acquisizione della qualifica di Ente del terzo settore. Essa consente altresì l'utilizzo nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci delle locuzioni specifiche per ciascuna tipologia di Ets e dei relativi acronimi (Ente del terzo settore Ets, Associazione di promozione sociale Aps, Organizzazione di volontariato Odv, o la relativa qualificazione quale Ente filantropico, Società di mutuo soccorso, rete associativa), in relazione alla specifica sezione del registro in cui l'ente è iscritto.

2) Benefici legati alla qualifica: l'iscrizione al Runts consentirà a tutti gli Enti iscritti di godere di una serie di benefici diretti e indiretti, soprattutto di carattere fiscale (regimi di favore garantiti dagli artt. 79 e segg. del Cts) espressamente previsti a seguito della iscrizione stessa (es. tassazione dell'ente in base a coefficienti di redditività forfettari, detrazione al 30% delle erogazioni liberali all'ente, non assoggettamento ad imposte di successione e donazione, ipotecarie e catastali per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore dell'ente ecc.); inoltre agevolazioni finanziarie (accesso al credito agevolato e ai finanziamenti del Fondo sociale europeo (ex artt. 67 e 69); nonché agevolazioni civilistiche (si pensi al privilegio di cui godranno i crediti delle Odv e Aps ai sensi dell'art. 68 Cts). Gli enti che si iscriveranno al Runts dovranno rispettare una serie di regole di trasparenza da esso contemplate fra cui la tenuta di libri sociali e contabili, la redazione dei rendiconti secondo regole predefinite e il deposito obbligatorio degli stessi, la redazione del bilancio sociale al di sopra di determinati limiti dimensionali, la redazione del rendiconto e deposito delle eventuali raccolte fondi, la necessità di nominare organi di controllo e soggetti delegati alla revisione legale oltre certi limiti dimensionali (per le fondazioni l'organo di controllo deve essere sempre nominato) la pubblicazione sui siti dell'ente o della rete a cui lo stesso appartiene, degli emolumenti degli organi sociali e dei compensi erogati a qualsiasi titolo agli associati.

3) Runts e Registro Imprese, similitudini e differenze: La funzione di pubblicità dichiarativa del Registro unico, prevista dall'art. 52 del Cts, comporta che gli atti iscritti annotati o depositati presso il Registro e quindi conoscibili ai terzi siano ad essi opponibili nell'interesse dell'ente solo dopo la loro pubblicazione nel Registro (a meno che non sia provata a cura dell'ente la loro effettiva conoscenza da parte dei terzi stessi. Il comma 2 consente ai terzi di dimostrare l'impossibilità di prendere conoscenza degli atti ad essi opponibili una volta pubblicati ma tale pos-

IL RUNTS	
<p>sibilità è mantenuta in essere per un margine di 15 giorni, decorsi i quali l'atto pubblicato diventa comunque pienamente opponibile. Tale funzione pubblicitaria è ovviamente confermata dal decreto istitutivo del Runts che (all'art. 26) rego-</p>	<p>lamenta detta funzione nei confronti di tutte le informazioni inerenti gli Ets. A livello pubblicitario la funzione del Runts per gli Enti sarà quindi sostanzialmente analoga a quella esercitata dal Registro delle imprese sulle società commerciali,</p>
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) in pillole	
<p>Struttura del registro (artt. 45-46 Cts) e art. 3 del decreto di attuazione del Runts (d'ora innanzi Runts)</p>	<p>Il Runts è istituito presso il ministero del lavoro ed è gestito su base territoriale. Il registro è suddiviso in 7 sezioni: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e) Reti associative; f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.</p>
<p>Contenuti e aggiornamento (artt. 48-51) Cts e artt. 8 e 16 Runts</p>	<p>Per ciascun ente, nel Registro devono risultare le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; codice fiscale ed eventuale partita Iva, la sede legale, un indirizzo Pec, e del sito internet se disponibile almeno un contatto telefonico, l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 le eventuali attività diverse esercitate di cui all'art. 6 del Cts, il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale e di coloro che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni, l'eventuale iscrizione al Registro delle imprese, l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille, la dichiarazione della presunzione di commercialità o non commercialità, dell'ente, l'indirizzo del sito internet se disponibile. Andranno, inoltre, depositate presso lo stesso: le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; le delibere di operazioni straordinarie, i bilanci e i rendiconti dell'ente nonché gli eventuali bilanci sociali e i rendiconti della raccolta fonti. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni sono onerati gli amministratori. Gli Uffici del Runts provvedono ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione allo stesso.</p>
<p>Opponibilità ai terzi degli atti depositati e consultazione del registro dati (Art. 52 Cts Art. 26 Runts)</p>	<p>Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero deposito presso il Runts sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione al Runts (a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza). Tutti i dati delle Aps e Odv verranno comunicati telematicamente al Runts dai competenti uffici regionali e delle province autonome. Anche la consultazione del registro avviene da parte dei terzi in via telematica, attraverso il portale dedicato.</p>
<p>Agevolazioni fiscali (artt. 80, 81, 82, 83) Cts</p>	<p>Il registro consentirà a tutti gli iscritti di godere di tutta una serie di benefici, soprattutto di carattere fiscale, espressamente previsti a seguito della iscrizione allo stesso (es. tassazione dell'ente in base a coefficienti di redditività forfettari, detrazione al 30% delle erogazioni liberali all'ente, social bonus per le erogazioni liberali a favore di enti particolari - non commerciali, che operano nel settore del recupero di immobili o beni mobili o immobili confiscati alla criminalità - non assoggettamento ad imposte di successione e donazione, ipotecarie e catastali per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore dell'ente ecc.).</p>

IL RUNTS

nel senso che sia nell'uno che nell'altro caso gli atti degli Enti e delle società risultano opponibili a terzi solo dopo la pubblicazione ai relativi registri (artt. 2193 c.c. per le società e art. 52 del Cts per gli enti). Funzioni sostanzialmente analoghe vengono svolte da Registro imprese e Runts anche ai fini dell'acquisizione delle relative personalità giuridiche per società ed Enti essendo determinanti, sia nell'uno che nell'altro caso, le relative iscrizioni delle società (art. 2331 del codice civile) e degli enti (art. 22 del Cts) nei due registri. Molto diverse risultano, invece, le funzioni di controllo esercitate dalle due strutture. Mentre infatti il registro delle imprese esercita sostanzialmente un controllo formale sugli atti societari depositati prima di procedere all'iscrizione (ai sensi dell'art. 2189 c.c.), ben diversi risultano i controlli esercitabili dal Runts sia ai fini del corretto svolgimento dei fini istituzionali propri dell'ente (si veda art. 51 del Cts e art. 21 del decreto Runts) sia in merito alla Cancellazione dello stesso dal Registro (art. 49 Cts, art. 23 e 24 Runts).

4) Riconoscimento della personalità giuridica: Come previsto dall'art. 22, comma 1-bis del Cts le associazioni e fondazioni possono, in deroga

al dpr 10/2/2000 n. 361 (cd sistema concessorio), acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Runts (per approfondimenti si veda lo specifico articolo di questo Instant book «La personalità giuridica dell'ente alla luce del Runts»). L'iscrizione al Runts è ammissibile anche per gli Enti già dotati di personalità giuridica attraverso il sistema concessorio.

5) Le informazioni aggiuntive richieste ad Odv e Aps: Le Odv e Aps di nuova costituzione, rispetto agli altri aspiranti Enti del terzo settore, dovranno fornire al Runts delle informazioni ulteriori. Esse attengono, in primo luogo, il numero degli associati a cui è riconosciuto il diritto di voto, distinguendo le persone fisiche dagli enti diversi dalle persone fisiche, specificando per ognuno degli Enti associati se iscritto o meno nella stessa sezione del Runts per la quale si chiede l'iscrizione dell'Ente. Si chiede altresì il numero dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa, nonché il numero dei volontari, iscritto nel registro dei volontari dell'ente e il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono. Quanto sopra, evidentemente, anche per verificare il rispetto delle disposizioni

Le funzioni degli uffici regionali e provinciali del Runts

Iscrizione e cancellazione enti	Provvede alla iscrizione e cancellazione nelle relative sezioni degli enti che hanno sede legale nella relativa regione o provincia
Aggiornamento dati	Provvede alla registrazione delle informazioni e alla tenuta degli atti soggetti a deposito presso il registro e dei provvedimenti emanati
Revisione dei requisiti di sezione	Provvede con cadenza almeno triennale alla revisione degli enti in merito alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione alla relativa sezione del Runts
Controlli generali	Provvede, avvalendosi della collaborazione delle altre amministrazioni ai controlli in merito: 1) alla sussistenza e permanenza dei requisiti di iscrizione al Runts; 2) al perseguimento da parte degli enti delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale; 3) all'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Runts; 4) al diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille, derivanti dall'iscrizione al Registro; 5) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.
Accertamento cause di estinzione e scioglimento	Accerta le cause di estinzione e scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale
Pareri obbligatori	Rilascia pareri obbligatori relativi alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente.

IL RUNTS

di cui all'art. 33 cts per le Odv e 36 cts per le Aps in merito ai richiesti rapporti fra volontari, associati (nelle Aps) e dipendenti dell'ente.

L'organizzazione territoriale dei Runts

Il funzionamento pratico dei Runts prevede, come accennato, che lo stesso sia operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma e che sia accessibile a tutti gli interessati attraverso modalità telematiche. Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli Ets sono presentate per via telematica in modo da consentire l'identificazione legale del mittente, la gestione telematica del procedimento da parte dell'ufficio competente nonché il rilascio di ricevute di avvenuta ricezione da parte del sistema telematico e di avvenuta protocollazione da parte della amministrazione ricevente (art. 6 decreto di attuazione).

Per ogni ente, come si legge nell'art. 5 del decreto di attuazione, l'ufficio dei Runts territorialmente competente è quello della regione o provincia autonoma ove l'ente ha la propria sede legale. In caso di trasferimento della sede dell'Ente in altra regione o provincia autonoma l'ufficio nella cui circoscrizione è trasferita la sede, previa istanza dell'Ente comunica, entro 30 giorni, il trasferimento del medesimo all'ufficio di provenienza, mentre il nuovo ufficio competente acquisisce direttamente dall'ufficio di provenienza dell'ente i dati necessari alla tenuta e alla gestione della posizione dell'ente trasferito.

Da segnalare, come chiarito dall'art. 3, comma 4 del decreto di attuazione che le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali, per le quali il requisito dell'iscrizione nella sezione dei Runts è soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione «Imprese sociali» del registro delle imprese, sono tenute e gestite dal registro delle imprese (in tal senso dm 16 marzo 2018) rubricato «Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure» (di attuazione dell'art. 5, comma 5 del dlgs 112/2017).

Tempistiche per l'entrata in funzione

La concreta partenza del registro del terzo settore era subordinata al rispetto dei tempi tecnici previsti dall'art. 53, emanato dal ministero del lavoro d'intesa con la Conferenza Stato Regioni.

Ora con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 21 ottobre del decreto di attuazione, l'entrata in funzione del nuovo sistema è ormai prossima

Esso infatti, come si è visto, ha definito la procedura per l'iscrizione al registro, la documentazione da presentare e le modalità di deposito degli atti, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nonché le sue modalità di comunicazione con il Registro delle Imprese. Con lo stesso decreto

sono state altresì disciplinate anche le modalità con cui gli enti pubblici territoriali potranno provvedere a far confluire i dati delle associazioni di promozione sociale nella struttura unitaria del Registro unico, in modo da garantire uniformità dei requisiti regionali; vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico.

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto, dispone il comma 2 dell'art. 53 del cts, le regioni e le province autonome avranno 180 giorni per disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti. Perché ciò avvenga, peraltro, si legge nello stesso comma è necessario che sia stata idoneamente predisposta la struttura informatica da parte di Infocamere, visto che l'operatività del registro avverrà entro sei mesi dalla completa strutturazione della stessa.

A questo punto, si legge nell'art. 30 del decreto di attuazione del Registro, l'ufficio dirigenziale generale del ministero del lavoro presso cui è istituito il Runts, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, individuerà con apposito provvedimento il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al Runts dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle Odv e delle Aps. E quindi l'agognata data (che presumibilmente dovrebbe essere fissata fra i mesi di febbraio e aprile 2021) determinerà la piena operatività dei Runts.

Da tale termine:

1) Si avrà il trasferimento al Runts dei dati relativi agli enti fino ad oggi iscritti nei registri Odv e Aps (in tal senso art. 31 decreto di attuazione del Runts).

2) Il trasferimento automatico nella sezione Odv o Aps, riguarderà, come previsto dall'art. 34, comma 11 anche le Odv e le Aps, iscritte anche nell'anagrafe onlus

3) Odv e Aps non potranno più iscriversi negli attuali registri (regionali o provinciali per le Odv, nazionale per le Aps) ma dovranno (e potranno) farlo solo presso il Runts.

4) L'agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito istituzionale l'elenco degli enti iscritti nell'anagrafe Onlus relativi al giorno antecedente il giorno di operatività del Runts e comunicherà al Runts i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe Onlus e cioè il codice fiscale, la denominazione, la sede legale, le generalità e il codice fiscale del rappresentante legale (art. 34, comma 1 del decreto di attuazione).

5) Ciascun ente successivamente all'inserimento nel sito dell'agenzia, potrà presentare domanda per iscrizione al Runts dell'ufficio competente evidenziando la sezione in cui vuole essere iscritto.

6) Le associazioni, fondazioni e altri Enti diversi da Odv, Aps e Onlus potranno autonomamente scegliere (se in possesso degli idonei requisiti) di iscriversi autonomamente in una delle 7 sezioni del Runts.

IL RUNTS

7) I notai potranno iniziare a ricevere atti costitutivi di associazioni e fondazioni, per la costituzione o l'acquisizione della personalità giuridica attraverso il sistema ordinario.

I dati relativi alle Odv e Aps, si legge nel già citato art. 31, dovranno essere comunicati dagli attuali registri di iscrizione al Runts, telematicamente entro 90 giorni dal termine di operatività del Runts stesso. Mentre per le Onlus, come già anticipato previa pubblicazione dell'elenco delle Onlus, comunicato da parte della stessa Agenzia, ciascun Ente dovrà inoltrare al Runts apposita domanda con indicazione della sezione del registro in cui l'Ente vorrà esser iscritto (art. 34, comma 3 decreto di attuazione).

Gli uffici del Runts, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri delle Aps e Odv, provvedono entro 180 giorni, a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore, entro il termine di 60 giorni comporta la mancata iscrizione nel Runts (art. 31). In pendenza delle citate verifiche, gli enti iscritti nei registri in via di estinzione continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica, senza soluzione di continuità.

Per le Onlus, infine, il comma 8 dell'art. 34, del decreto di attuazione, prevede che l'ufficio competente del Runts può richiedere all'ente informazioni e documenti mancanti, comunicare eventuali motivi ostativi all'iscrizione, o proporre l'iscrizione a una diversa sezione del Runts rispetto a quella richiesta entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di cui all'art. 34, comma 3.

Ai sensi dell'art. 38, dopo la data di operatività del registro, fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e

cancellazione pendenti, non saranno iscrivibili all'anagrafe Onlus nuovi enti.

Iscrizione, modificazione, controlli e cancellazione dal Runts

Il decreto di attuazione del Runts dedica gli articoli 8 e 9 ai procedimenti generali di iscrizione. Gli articoli da 10 a 15 alle disposizioni per l'iscrizione degli enti particolari come le reti associative, gli enti di protezione civile, le società di mutuo soccorso, gli enti che esercitano attività commerciali e gli enti religiosi, gli artt. da 16 a 19 all'iscrizione degli enti dotati di personalità giuridica, mentre l'art. 20 è dedicato all'aggiornamento delle informazioni, il 21 e 22 alle revisioni d'ufficio e gli articoli da 23 a 25 allo scioglimento a cancellazione degli enti. Alle procedure di iscrizione, all'aggiornamento delle informazioni, ai controlli del registro e allo scioglimento e cancellazione degli enti è dedicato il presente lavoro.

Procedura di iscrizione

Le domande di iscrizione nel Registro, ai sensi dell'art. 47, del Cts sono presentate dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca, all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, e indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione è presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale. Altresì all'ufficio statale del Runts dovranno rivolgersi gli Enti che intendono ottenere l'iscrizione presso più sezioni del registro.

Alla domanda devono essere allegati (si legge nell'art. 8 del decreto di attuazione):



IL RUNTS

a) l'atto costitutivo. Da segnalare a riguardo l'interessante disposizione secondo la quale qualora l'ente (perché magari costituito da molti decenni) non sia in grado di depositare l'atto costitutivo, gli stessi possono depositare apposita documentazione anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 del dpr 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà punite penalmente in caso di falsità);

b) lo statuto registrato presso l'Agenzia delle entrate (art. 4, dpr 131/1986);

c) per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;

d) in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima.

Dalla domanda di iscrizione, devono risultare inderogabilmente, anche attraverso appositi allegati, una serie di notizie quali: a) l'indicazione della sezione del Runts nella quale si richiede l'iscrizione; la denominazione, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal Codice, anche con riferimento alle singole tipologie di enti del Terzo settore; il codice fiscale; l'eventuale partita Iva; la forma giuridica; la sede legale; un indirizzo di posta elettronica certificata; almeno un contatto telefonico; le eventuali sedi secondarie, la data di costituzione dell'ente; la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, la previsione statutaria dell'esercizio di eventuali attività diverse, il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale, le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina; nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, all'istanza sono allegare le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del Codice, l'eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Cts, l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111; la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell'ente ai sensi dell'articolo 79 comma 5 del Cts; l'indirizzo del sito internet se disponibile.

Le altre informazioni richieste per l'iscrizione

- La sezione del Runts nella quale si vuole essere iscritti;
- La denominazione e la forma giuridica;
- Il codice fiscale e l'eventuale partita Iva;
- La sede legale, un indirizzo Pec, e del sito internet se disponibile;
- Almeno un contatto telefonico;
- L'indicazione di eventuali sedi secondarie;
- La data di costituzione;
- L'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
- Le eventuali attività diverse esercitate di cui all'art. 6 del Cts;
- Il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4;
- Le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale e di coloro che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni;
- L'eventuale iscrizione al Registro delle imprese;
- L'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille;
- La dichiarazione della presunzione di commercialità o non commercialità, dell'ente;
- L'indirizzo del sito internet se disponibile.

Per le Odv e per le Aps, è richiesto il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del Runts per cui si chiede l'iscrizione; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono.

Per le iscrizioni «ordinarie» l'ufficio competente verifica la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta ed entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può:

- a) iscrivere l'ente;
- b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa, la domanda di iscrizione s'intende accolta.

Contro l'eventuale diniego di iscrizione nel Re-

IL RUNTS

gistro è ammesso ricorso avanti al Tar competente per territorio.

Il quinto comma, introduce una specifica forma di semplificazione e riduzione dei tempi procedurali nel caso in cui lo statuto e l'atto costitutivo dell'ente siano redatti secondo modelli standard tipizzati, predisposti dalle reti associative e approvati dal ministero del lavoro e delle politiche sociali: in tal caso l'ufficio del Registro unico, verificata la regolarità formale della documentazione iscriverà in assenza di ragioni ostative specifiche l'ente nel Registro unico entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Infine, la norma prevede, in relazione all'iscrizione degli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni, l'obbligo per l'ufficio del Runts di acquisire l'informazione antimafia di cui all'articolo 91 del dlgs n. 159/2011 («codice delle leggi antimafia»). In relazione all'art. 85 del dlgs 159/2011 tali informazioni dovranno essere assunte in merito ai rappresentanti legali dell'ente, dei componenti l'organo di controllo e degli eventuali soggetti che compongono l'organismo di vigilanza ex dlgs 231/01.

Per gli enti dotati di personalità giuridica (associazioni riconosciute e fondazioni), in particolare, sarà necessario allegare apposita attestazione in merito alla sussistenza del patrimonio minimo previsto per le associazioni riconosciute e per le fondazioni dall'art. 22, comma 4 del Cts (rispettivamente pari a 15.000 euro per le associazioni e 30.000 per le fondazioni). Qualora l'ente che chieda l'iscrizione sia già in possesso della personalità giuridica acquisita con il sistema concessorio attraverso l'iscrizione ad una delle sette sezioni di cui si compone il Runts, otterrebbe la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione al registro delle persone giuridiche di cui al dpr 361/2000, senza la perdita della personalità giuridica antecedentemente acquisita. Dall'avvenuta iscrizione al Runts non si applicheranno le disposizioni del dpr citato. Durante il periodo di sospensione si ritiene quindi che l'ente non debba soggiacere alla pubblicità presso il Registro delle persone giuridiche e quindi eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto andranno unicamente comunicate al Runts. Dalla annotazione della sospensione nel registro delle persone giuridiche (prefettizio o regionale), i terzi sono legittimati a consultare il Runts quale unico strumento di pubblicità legale degli Ets. In caso di cancellazione dal Runts (per obbligo o volontariamente), con conseguente annotazione nei registri delle persone giuridiche tornerà la competenza degli uffici prefettizi/regionali per verificare l'esistenza delle condizioni di cui al dpr 361/2000 e sarà altresì a detti uffici che saranno da comunicare eventuali variazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

Da segnalare, infine che per tutti gli enti (riconosciuti o meno) la consultazione del registro

(evidenzia il comma terzo dell'art. 26 del decreto Runts) per i terzi, può avvenire solo per via telematica attraverso l'utilizzo del portale dedicato. Le pubbliche amministrazioni, invece potranno accedere in modalità «interoperabile» tramite messa a disposizione di servizi standardizzati a titolo non oneroso. Le stesse tuttavia, pur avendo accesso al Runts non potranno richiedere atti o documenti depositati.

Aggiornamento e deposito dei dati

Dopo l'iscrizione, i dati degli Enti devono essere aggiornati, sempre per via telematica, nel caso si modifichino le condizioni originarie (ad es. attività svolte, modifiche delle cariche sociali, dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al 5 per mille, perdita della natura non commerciale dell'ente, ecc.). L'ente è altresì tenuto ogni anno al deposito del bilancio (anche sociale se redatto) e degli eventuali rendiconti della raccolta fondi. Al tema è dedicato l'art. 48, comma 2 del Cts, con disposizioni di dettaglio contemplate nell'art. 20 del decreto istitutivo del Runts.

I documenti e le informazioni passibili di modifica e deposito (oltre alle informazioni presentate in sede di iscrizione sono:

a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale;

c) le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione;

d) i provvedimenti delle Autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;

e) la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell'ente;

f) gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di ivi comprese le variazioni delle attività svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei poteri e limitazioni e l'eventuale nomina e cessazione dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità;

g) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille se successiva all'iscrizione.

Disposizioni particolari sono previste per gli Enti religiosi di cui all'art. 4, comma 3 del Cts.

Il deposito degli atti e delle modifiche documentali d'anziché evidenziate deve avvenire utilizzando una modulistica ad hoc (esposta in allegato al registro) e in via esclusivamente telematica entro 30 giorni decorrenti da ciascuna modifica, periodo che nel caso di perdita della natura non commerciale decorre dalla chiusura del periodo d'imposta in cui tale perdita si è verificata.

Le informazioni attinenti alle Odv e Aps devono essere aggiornate annualmente entro il 30

IL RUNTS	
I tempi per aggiornamenti e depositi	
Le informazioni generali	
a) la denominazione; b) il codice fiscale; c) l'eventuale partita Iva; d) la forma giuridica; e) la sede legale; f) indirizzo di posta elettronica certificata; g) contatto telefonico; h) le eventuali sedi secondarie; i) la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate; j) la previsione statutaria dell'esercizio di eventuali attività diverse k) il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale; l) le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni; m) le variazioni dell'organo di controllo e del revisore(se nominato)	Entro 30 giorni dalla modifica
Gli aggiornamenti successivi all'iscrizione e i depositi obbligatori	
a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto o, nel caso di enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice, del regolamento; b) le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione; per gli enti di cui all'articolo 4 comma 3 del Codice, gli eventuali provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato; c) i provvedimenti delle Autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione; d) la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell'ente; e) gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento ivi comprese le variazioni delle attività svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei poteri e limitazioni e l'eventuale nomina e cessazione dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità; f) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille se successiva all'iscrizione.	Entro 30 giorni dalla m o d i f i c a o dalla ricezione.
I rendiconti e i bilanci, i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente e gli eventuali bilanci sociali (salvo gli enti che devono redigere il bilancio societario poiché esercenti attività commerciale)	Entro il 30 giugno
Per Odv e Aps: le informazioni in merito al numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono.	Entro il 30 giugno con riferimento al 31/12 precedente
Per Odv e Aps: Riduzione del numero degli associati al di sotto di 7 unità	Entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento

IL RUNTS

giugno con riferimento alla situazione attinente al 31/12 antecedente. Per tali enti sussiste altresì l'obbligo di comunicare entro 30 giorni da quando ciò si verifica, la riduzione degli associati a un numero inferiore alle 7 unità.

Nel registro, inoltre, andranno depositati annualmente i rendiconti e i bilanci nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente e i bilanci sociali se redatti. Il tutto dovrà essere depositato entro il 30 giugno di ogni anno (art. 48, comma 3 Cts).

Gli aggiornamenti e depositi sono effettuati, ai sensi dell'art. 20 del decreto di attuazione del Runts:

a) dal rappresentante legale dell'Ets o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l'Ets aderisce;

b) uno o più amministratori dell'Ets o in mancanza, i componenti dell'organo di controllo;

c) un professionista iscritto all'albo di cui all'articolo 34, comma 5, lett. a) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (dotto commercialista iscritto alla sezione a dell'albo). Per tali professionisti l'attività di interlocuzione con il Runts si limita al deposito degli atti con esclusione dell'aggiornamento delle informazioni.

Del deposito degli atti e della completezza e aggiornamento delle informazioni sono obbligati gli amministratori i quali sono responsabili e passibili di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 euro).

Dei documenti e dati comunicati al Runts i soggetti autorizzati sono personalmente responsabili in merito alla natura e alla veridicità degli atti, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del dpr n. 445 del 2000 (dichiarazioni sostitutive sottoposte a responsabilità penali del soggetto che le rilascia se mendaci).

Il competente Ufficio del Runts, alla ricezione dei documenti relativi alle modifiche dell'atto costitutivo/statuto verifica entro 60 giorni la conformità delle modifiche alle disposizioni del Cts in relazione alla tipologia di ente.

Per le fondazioni e le associazioni riconosciute le delibere relative alle modifiche dell'atto costitutivo o statuto, anche in merito ad operazioni straordinarie sull'ente (trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, estinzione) acquistano efficacia e divengono opponibili nei confronti di terzi a seguito della iscrizione nel Runts.

I controlli del Runts sugli iscritti

Molto rilevanti risultano le funzioni di controllo sugli iscritti demandate ai registri territoriali.

A riguardo l'articolo 21 del decreto Runts, in attuazione dell'art. 51 del Cts, assoggetta ciascuno degli enti iscritti al registro a una revisione d'ufficio a scadenza triennale affinché sia verificata (secondo una previsione già rinvenibile nella normativa sulle associazioni di promozione sociale, in

particolare all'art. 8 della legge 383/2000) in capo agli enti, la permanenza dei requisiti di legge anche in relazione al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché i requisiti richiesti per permanere nella sezione di competenza. Tale revisione sarà delegata agli uffici territoriali competenti i quali acquisiranno le informazioni e i documenti pertinenti mediante l'utilizzo di strumenti di rilevazione da individuarsi con decreto del responsabile dell'ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del Runts (art. 21, comma 3).

Qualora, a seguito delle informazioni acquisite, l'ufficio territoriale abbia necessità di un approfondimento istruttorio, esso potrà effettuare verifiche in loco, anche tramite la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni (Regioni, Province, Comuni, Camere di commercio ecc., di cui all'art. 1 del dlgs 165/2001). Va altresì ricordato che ai sensi dell'art. 94, comma 1, del Cts l'ufficio territoriale del Runts è tenuto a trasmettere all'amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'assunzione di eventuali provvedimenti.

Le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio e le modalità di raccordo con le altre amministrazioni interessate saranno chiariti con l'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 96, comma 1 del Cts.

Estinzione o scioglimento dell'ente

L'articolo 49 del Cts disciplina le ipotesi di estinzione e di scioglimento dell'ente qualora, anche d'ufficio, il Runts accerti le condizioni e ne dia comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale competente per territorio affinché provveda alla nomina dei liquidatori. La cancellazione di un ente può avvenire, ai sensi dell'art. 50, a seguito di istanza motivata da parte dell'ente stesso o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria o tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

L'articolo 23 del decreto di attuazione definisce quando la cancellazione è disposta dal competente ufficio e cioè:

a) alla presentazione di istanza motivata di cancellazione da parte dell'ente che intende rinunciare alla qualifica di Ets, continuando ad operare ai sensi del codice civile;

b) nei casi di deposito del bilancio finale di liquidazione o dell'ordine dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

c) attraverso l'acquisizione da parte dell'ufficio di provvedimenti definitivi adottati dalla competente autorità giudiziaria o tributaria da cui

IL RUNTS

consegua una situazione incompatibile con la permanenza dell'Ente nel Runts;

d) all'accertamento d'ufficio, anche derivante da attività svolta da altre amministrazioni che abbiano carattere di definitività (in particolare l'amministrazione finanziaria), della carenza o del venir meno dei requisiti necessari per la permanenza nel Runts;

d) per l'inutile decorso del termine assegnato dall'Ufficio del Runts, con apposita diffida, (max 180 giorni ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Cts), per ottemperare agli obblighi di deposito degli atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni di cui al presente decreto.

Il provvedimento di cancellazione è adottato dall'ufficio territorialmente competente con procedura stabilita dall'art. 24 del decreto di attuazione, a seconda della causa che ha determinato i presupposti per la cancellazione.

Nei casi di cancellazione fisiologica (casi a) e b) dell'art. 23), la stessa sarà ovviamente subordinata rispettivamente alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio da devolvere sarà:

- quello incrementale, nel caso a), in cui l'ente intenda continuare ad operare quale ente disciplinato dal libro primo del codice civile. L'ente cancellato per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile, ai sensi dell'art. 50, comma 2 del Cts, infatti, deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale;

- quello integrale, nel caso b), cioè di ente che cessa definitivamente ogni attività (art. 9 del Cts).

Nel caso di cancellazione su richiesta dell'autorità giudiziaria o d'ufficio Il Runts avvia il procedimento di cancellazione dandone comunicazione motivata all'ente, il quale entro 30 giorni può far pervenire all'ufficio le proprie osservazioni eventualmente documentate.

Qualora, invece, vengano meno i requisiti per l'iscrizione in una sezione del Registro (ad es. a seguito di una modifica statutaria o di situazioni e circostanze oggettive) ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione, l'ente può formulare la richiesta di migrazione.

In caso di estinzione e scioglimento, il patrimo-

nio residuo deve essere devoluto (salva diversa destinazione imposta dalla legge), previo parere obbligatorio da richiedere al competente ufficio del Runts (art. 9 Cts). In questi casi, nel decreto di attuazione, viene previsto che a seguito della ricezione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori devono trasmettere all'Ufficio competente del Runts la richiesta di parere sulla base dell'atto di conclusione della liquidazione o delle scritture contabili da cui risulti la consistenza del patrimonio residuo oggetto di devoluzione. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente è tenuto ad inoltrare al Runts

In caso di atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'Ufficio competente del Runts si applicano gli articoli 9 e 91 del Codice e quindi:

a) gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli;

b) sui componenti l'organo amministrativo che hanno commesso o concorso a commettere la violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

Il decreto di attuazione del Runts, inoltre (all'art. 25, comma 4), ricorda, come peraltro espressamente previsto dall'art. 22, comma 1 bis del Cts, che a seguito della cancellazione dal Runts, per gli enti che abbiano conseguito la personalità giuridica ai sensi del dpr n. 361 del 2000 e la cui iscrizione nel Registro delle persone giuridiche sia stata sospesa, l'Ufficio del Runts competente, entro 15 giorni dall'adozione comunica il provvedimento di cancellazione alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

Con la cancellazione dal Runts diviene illegittimo l'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi Ets o della locuzione «Ente del terzo settore», o delle altre denominazioni legate alla iscrizione dell'ente al registro (Associazione di promozione sociale - Aps, organizzazione di volontariato - Odv, Ente filantropico). L'illegittimità riguarda anche l'utilizzo di acronimi e locuzioni diverse da quelle relative alla sezione di effettiva iscrizione.

Contro il decreto di cancellazione è ammesso per l'ente il ricorso presso il Tar territorialmente competente.